

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2797

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CANGIANO

Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute

Presentata il 13 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) erogati dalle università non statali legalmente riconosciute.

L'intervento si colloca nel quadro di attuazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, ed è finalizzato a garantire un assetto organico, coerente e uniforme delle procedure di accesso, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita alle università e dei livelli qualitativi stabiliti dalla normativa vigente.

La presente proposta di legge intende rafforzare il contributo delle università non statali legalmente riconosciute alla realizzazione del diritto allo studio universitario, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, assicurando al contempo il coordinamento con la programmazione nazionale

dei posti nei suddetti corsi di laurea, con il sistema di selezione e con la graduatoria nazionale di accesso.

Il sistema universitario italiano si fonda sul principio di integrazione tra le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, entrambe parte integrante del sistema pubblico dell'istruzione superiore e della ricerca.

Nel settore della formazione medica e odontoiatrica, la necessità di garantire elevati livelli qualitativi, l'uniformità degli obiettivi formativi e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale impone il mantenimento della programmazione nazionale degli accessi, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli atenei.

La presente proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di:

assicurare l'uniformità dei requisiti formativi di base;

favorire la mobilità degli studenti tra le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute;

garantire la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di selezione;

valorizzare il contributo formativo delle università non statali legalmente riconosciute.

Nel suo complesso, inoltre, la presente proposta di legge ha la finalità di migliorare la qualità e l'omogeneità della formazione di base, rafforzare l'integrazione tra le università statali e le università non statali legalmente riconosciute e ampliare le opportunità formative per gli studenti.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione, evidenziando il coordinamento con la disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 71 del 2025 e il rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 2 disciplina le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, riconoscendo alle università non statali legalmente riconosciute la possibilità di emanare autonomamente i bandi di concorso, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della programmazione nazionale dei posti.

L'articolo 3 stabilisce i contenuti essenziali delle prove di ammissione, individuati nelle discipline di base (biologia, chimica e fisica), in coerenza con gli obiettivi formativi dei percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione superiore.

L'articolo 4 definisce la struttura didattica del primo semestre dei corsi di laurea, garantendo l'uniformità degli obiettivi formativi e dei crediti formativi universitari rispetto ai livelli nazionali.

L'articolo 5 introduce il sistema delle attestazioni di frequenza finalizzate sia alla partecipazione alle prove di ammissione nazionali sia alla mobilità verso le università statali.

L'articolo 6 consente l'erogazione di attività formative anche in favore di candidati non immatricolati, rafforzando la funzione orientativa e preparatoria del sistema universitario.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento reciproco dei crediti formativi universitari tra le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, favorendo la continuità dei percorsi formativi.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento, da parte delle università statali, delle attestazioni di frequenza rilasciate dalle università non statali legalmente riconosciute.

L'articolo 9 introduce un sistema di propedeuticità uniforme tra il primo e il secondo semestre dei corsi di laurea, in coerenza con il modello nazionale.

L'articolo 10, infine, demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'adozione delle disposizioni attuative necessarie al coordinamento sistematico della disciplina.

Da ultimo, si rileva che la presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività disciplinate rientrano nell'ambito dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle università.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) presso le università non statali legalmente riconosciute.

2. Le disposizioni della presente legge sono adottate in attuazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, e nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria delle università non statali legalmente riconosciute nonché dei livelli qualitativi stabiliti dalla normativa vigente.

3. Le università non statali legalmente riconosciute concorrono a garantire l'effettività del diritto all'accesso agli studi universitari in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, nel rispetto della programmazione nazionale del numero dei posti dei corsi di laurea di cui al comma 1.

Art. 2.

(Procedure di ammissione)

1. Per il contingente di posti assegnato annualmente ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università non statali legalmente riconosciute possono emanare autonomamente i bandi di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 erogati in lingua italiana.

2. I bandi stabiliscono i termini, le modalità organizzative e le procedure di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento.

3. Le università non statali legalmente riconosciute possono prevedere prove di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 accessibili anche agli studenti

iscritti all'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado.

4. Le università non statali legalmente riconosciute possono mettere a disposizione dei candidati:

a) corsi di preparazione alle prove di ammissione in presenza o a distanza;

b) strumenti di autovalutazione;

c) simulazioni delle prove di ammissione.

Art. 3.

(Contenuto delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di laurea cui all'articolo 1 comprendono quesiti relativi alle seguenti discipline:

a) biologia;

b) chimica;

c) fisica.

2. Le conoscenze e competenze richieste nell'ambito delle prove di ammissione di cui al comma 1 sono coerenti con:

a) le indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

b) le linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

c) gli obiettivi formativi connessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione superiore.

Art. 4.

(Discipline oggetto di insegnamento nel primo semestre)

1. Nel rispetto dell'autonomia delle università non statali legalmente riconosciute

nella definizione del calendario accademico, il primo semestre dei corsi di laurea in lingua italiana di cui all'articolo 1 comprende insegnamenti nelle seguenti discipline:

- a) biologia;
- b) chimica e propedeutica biochimica;
- c) fisica.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati con i medesimi obiettivi formativi e consentono l'acquisizione del medesimo numero di crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418.

Art. 5.

(Attestazioni di frequenza e mobilità verso le università statali)

1. Le università non statali legalmente riconosciute rilasciano agli studenti immatricolati le attestazioni di frequenza relative agli insegnamenti di cui all'articolo 4.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo:

a) ai fini dell'accesso alle prove di ammissione previste per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1;

b) ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi presso le università statali, previa rinuncia agli studi presso le università non statali legalmente riconosciute di provenienza.

Art. 6.

(Attività formative in favore di candidati non immatricolati)

1. Le università non statali legalmente riconosciute possono erogare attività formative nelle discipline di cui all'articolo 4

anche in favore di candidati non immatricolati:

a) che abbiano partecipato alle procedure di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1;

b) che risultino collocati in una delle graduatorie dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

2. Tali attività sono erogate con i medesimi obiettivi formativi e consentono l'acquisizione del medesimo numero di CFU previsti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418.

3. Le attestazioni di frequenza relative alle attività formative di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo di preparazione e di accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Riconoscimento reciproco dei crediti formativi universitari)

1. Le università non statali legalmente riconosciute riconoscono integralmente i CFU degli insegnamenti di cui all'articolo 4 già acquisiti dagli studenti delle università statali nell'ambito del semestre filtro di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 si applica:

a) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41);

b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46);

c) ai corsi di laurea aventi ad oggetto materie affini eventualmente erogati presso le università non statali legalmente riconosciute.

Art. 8.

(Riconoscimento delle attestazioni di frequenza da parte delle università statali)

1. Le università statali riconoscono integralmente le attestazioni di frequenza

rilasciate dalle università non statali legalmente riconosciute relative agli insegnamenti e alle attività formative di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le attestazioni di frequenza di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo ai fini dell'accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Propedeuticità degli insegnamenti del primo semestre)

1. Presso le università non statali legalmente riconosciute, in coerenza con quanto previsto per le università statali, l'accesso agli insegnamenti del secondo semestre dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 è subordinato al superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre nelle seguenti discipline:

- a) biologia;
- b) chimica e propedeutica biochimica;
- c) fisica.

2. Le università non statali legalmente riconosciute disciplinano nei propri regolamenti didattici le modalità di verifica della propedeuticità di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità con il sistema universitario.

Art. 10.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative necessarie al coordinamento della presente legge con le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.



19PDL0182540